

SENTENZA n. 3/2022

Tribunale Federale, in data 1° aprile 2022, composto da:

Avv. Marco Leoni
Avv. Daniela Corengia
Avv. Giorgio Leccisi

Presidente
Componente
Componente

si è riunito a Roma presso la sede nazionale di V.le Tiziano n. 70, per discutere del procedimento avviato con due ricorsi - distinti ma poi riuniti, con provvedimento del Presidente del Tribunale del 24.01.2022 - da parte delle sig.re Verdiana Serafini, madre della tesserata minore Lena Ilaria e Monica Di Maio madre della tesserata minore Ginevra Sparacino, entrambe difese e rappresentate dall'avv. Roberto Sacco, al fine di ottenere la concessione del nulla osta allo svincolo delle due tesserate, senza pagamento dell'indennità di preparazione, per l'incompatibilità ambientale nei confronti della società ASD Ginnastica Alitema.

Il Tribunale federale così decide:

- considerato che la sig.ra Monica Di Maio, quale genitore dell'atleta Ginevra Sparacino, e la sig.ra Verdiana Serafini, quale genitore dell'atleta Ilaria Lena, presentavano, a mezzo pec rispettivamente in data 15 e 16.12.2021, richiesta all'ASD Ginnastica Alitema di trasferimento ad altra società ai sensi dell'art. 8 co. 10 del Regolamento Organico FGI;
- rilevato che con pec del 16 e 17.12.2021 la società ASD Ginnastica Alitema negava il nulla osta per entrambe le atlete;
- considerato, altresì, che in data 20.12.2021 la sig.ra Di Maio, quale genitore dell'atleta Ginevra Sparacino, e la sig.ra Verdiana Serafini, quale genitore dell'atleta Ilaria Lena, inviavano a mezzo pec alla società di appartenenza e al CR Lazio - la sig.ra Di Maio persino all'ufficio tesseramento Federginnastica - richiesta di svincolo unilaterale, ai sensi dell'art. 8 co. 11;
- valutato, inoltre, che le due richieste di svincolo unilaterale contenevano, ai sensi di quest'ultima disposizione la dichiarazione della società ASD Ginnastica Roma, a firma del Presidente p.t., con la quale la predetta società si impegnava a versare a quella di provenienza, ASD Ginnastica Alitema, per ciascuna delle atlete, l'indennità di preparazione, tenuto conto di quanto previsto dalla specifica tabella allegata al Regolamento Organico Federale;
- ritenuto, pertanto, che entrambe le ricorrenti si sono avvalse della facoltà di scioglimento unilaterale del vincolo, ai sensi dell'art. 8 co. 11 (quindi anche con la dichiarazione di impegno di pagamento di indennità da parte della Ginnastica Roma) in data antecedente a quella di presentazione dei ricorsi;
- valutato che, alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene di non poter decidere sulla domanda oggetto dei ricorsi volti ad ottenere lo svincolo per incompatibilità ambientale senza pagamento dell'indennità di preparazione atletica ai sensi del co. 10, ostandovi l'avvenuto esercizio da parte delle interessate della facoltà di svincolo unilaterale prevista dal co. 11;
- ritenuto, invero, che l'interesse delle ricorrenti di ottenere lo svincolo, così come azionato nei ricorsi, era stato già raggiunto prima della proposizione degli stessi;



Il Tribunale Federale

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

- valutato, infine, che le predette considerazioni rendono superfluo pronunciarsi su ogni altro aspetto;

PQM



dichiara inammissibili i ricorsi e dispone l'incameramento nelle casse della Federazione delle somme versate a titolo di contributo per l'accesso alla giustizia.

Si manda alla segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Avv. Marco Leoni

Avv. Daniela Corengia

Avv. Giorgio Leccisi



Presidente

Componente

Componente